



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
E
IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

La **REGIONE DEL VENETO** (di seguito indicata come Regione) rappresentata ai fini del presente atto nella persona del Presidente dott. Luca Zaia, giusta Deliberazione della Giunta regionale n. del

IN STRETTO ACCORDO CON

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (di seguito indicata come ARPAV) con sede in Padova, Via Ospedale Civile, 24, nella persona del Direttore Generale,

E

il **COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, GRUPPO T.A. di Milano**, rappresentato ai fini del presente atto dal Comandante *pro tempore* del Gruppo T.A. di Milano,, nel rispetto delle competenze istituzionali loro assegnate dall'ordinamento vigente

RICHIAMATI

- il Sesto programma Comunitario di Azione per l'Ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro la nostra scelta", che ha individuato quale strategia d'azione per raggiungere gli obiettivi prescelti una più efficace applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente;
- la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/331/CE, adottata il 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi che gli Stati membri dovrebbero adottare per le ispezioni ambientali;
- la legge 3 febbraio 2003, n. 14 "Legge comunitaria 2002" ss.mm.ii., che prevede l'adozione di un regolamento per dare competa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE con l'obiettivo di assicurare il flusso delle informazioni, evitare sovrapposizioni e stabilire principi comuni per le ispezioni;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede, fra l'altro, all'art. 8, comma 4, che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero si avvale del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, (oggi denominato Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 17, c. 1, della L. 23/03/2001, n. 93);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norma in materia ambientale" e successive modifiche;
- la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)";
- la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modifiche;
- il Regolamento (UE) N. 660/2014;
- il DM 22 dicembre 2016



8ff20e37



PREMESSO

- che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali;
- che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono tuttavia rispettare criteri minimi in modo di assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- che è necessario organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
- che la direttiva 2008/98/CE del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, prevede all'articolo 16, recante "*Principi di autosufficienza e prossimità*", che una rete integrata ed adeguata di impianto di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti;
- che le spedizioni di rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario n. 1013/2006, che disciplina il trasporto transfrontaliero di rifiuti, devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento e del recupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione;
- che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi devono essere vietate per proteggere l'ambiente di tali paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso paesi dell'EFTA che sono anche parti della convenzione di Basilea;
- che le spedizioni di rifiuti destinati al recupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del suddetto regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente recuperati nel Paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente;
- che sono però necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e alla decisione dell'OCSE e che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali spedizioni all'interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali;
- che occorre stabilire l'obbligo di riprendere, smaltire o recuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti, qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento e dal contratto;
- che la persona, il cui comportamento sia all'origine di un traffico illecito, deve riprendere e/o smaltire o recuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del Paese di spedizione o di destinazione devono all'occorrenza intervenire;
- che il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", all'articolo 194 disciplina le spedizioni transfrontaliere, stabilendo che le autorità competenti di spedizione e di destinazione, tenute ad effettuare i controlli ai sensi di quanto previsto dal citato Regolamento Comunitario n. 1013/2006, sono le Regioni e le Province autonome;
- che lo stesso Decreto, all'articolo 197, stabilisce, peraltro, che il personale appartenente al Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986 n. 349;
- che l'articolo 259 di detto decreto disciplina le pene relative al traffico illecito di rifiuti, così come definito all'art. 2, punto 35) del Regolamento Comunitario n. 1013/2006 e disciplinato dall'art. 24;
- che l'art. 50 stabilisce, tra l'altro, che gli stati membri prevedano ispezioni di stabilimenti e imprese a norma dell'art. 13 della direttiva 2006/12/CE, nonché controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento.



8ff20e37



- che il Decreto Ministeriale 3 settembre 1998 n. 370 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”, prevede che le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del Regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni (ora sostituito dal Regolamento Comunitario n. 1013/2006) siano garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato Italiano da aziende di credito o da imprese regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348;
- che il medesimo decreto trasferisce altresì alle Regioni le competenze del Ministero dell’Ambiente inerenti la verifica della rispondenza della garanzia finanziaria rispetto agli schemi contrattuali approvati con la citata normativa;
- che dette attività di controllo sulle garanzie finanziarie erano già svolte dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.);
- che la Regione Veneto, con legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, all’articolo 4 ha confermato in capo alla Regione la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
- che la stessa legge, all’articolo 5, ha attribuito all’ARPAV - Osservatorio Regionale sui Rifiuti la competenza ad organizzare la raccolta e l’elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti anche relativamente al trasporto transfrontaliero degli stessi;
- che, in considerazione della necessità di coordinare ed attuare i necessari controlli sulla gestione dei rifiuti, relativamente ai trasporti transfrontalieri di rifiuti, si è sottoscritto, in data 23.10.2001, tra Regione del Veneto, ARPAV e N.O.E., un primo Protocollo d’intesa avente lo scopo di definire i rapporti di reciproca collaborazione e di meglio coordinare le varie azioni intraprese, successivamente più volte prorogato e ora scaduto;
- che in data 20/12/2011 è stato sottoscritto un successivo Protocollo d’intesa tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Gruppo T.A., di Treviso - già approvato con provvedimento di Giunta regionale n. 2104 del 07 dicembre 2011 – teso a riprendere e rafforzare il rapporto di collaborazione nell’ambito del controllo sul trasporto dei rifiuti;
- che in data 27/03/2013, in riferimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2639 del 18 dicembre 2012, è stato stipulato un ulteriore Protocollo d’Intesa tra le medesime Strutture per garantire continuità alle attività di controllo;
- che in data 24/11/2014, in riferimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2114 del 10 novembre 2014, è stato stipulato un ulteriore Protocollo d’Intesa tra le medesime Strutture per garantire continuità alle attività di controllo;
- che al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 tra gli Stati membri, in particolare nell’espletamento dei controlli di cui all’art. 50 concernente “misure di esecuzione negli stati membri”, è stato emanato il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha previsto sostanziali modifiche a tale articolo del Regolamento;
- che in attuazione del novellato art. 50, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 22 dicembre 2016 ha adottato il Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
- che in data 08/10/2018, in riferimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2058 del 14 dicembre 2017 e successiva DGR n. 743 del 28/05/2018, è stato stipulato un ulteriore Protocollo d’Intesa, tuttora in vigore, tra le medesime Strutture per garantire continuità alle attività di controllo;
- Che il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano nazionale delle ispezioni rende ancor più cogente il rapporto di collaborazione con gli organi di controllo;
- che al fine di garantire un maggior controllo sulle aziende che operano nel settore dei trasporti transfrontalieri di rifiuti ed attuare nel contempo un monitoraggio generale della gestione dei rifiuti speciali che vengono recuperati e smaltiti al di fuori del territorio regionale, tenuto conto del proposito della Giunta regionale espresso con DGR n. del; si ritiene necessario proseguire il rapporto di collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e procedere al rinnovo del suddetto



8ff20e37



documento, in scadenza il prossimo 08/10/2021, allo scopo di definire i rapporti di reciproca collaborazione e di meglio coordinare le varie azioni intraprese;

- che con il medesimo provvedimento n. del, verificata la disponibilità di risorse del corrispondente capitolo di Bilancio n. 100716, legato alla “gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti” per il corrente esercizio finanziario, la Giunta Regionale ha ritenuto appropriato approvare lo schema del presente Protocollo d’Intesa garantendo peraltro la copertura finanziaria delle spese connesse alle attività di controllo in parola per la corrente annualità.

TENUTO CONTO

- che il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, competente per territorio, e la Regione del Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – hanno avviato un confronto sul tema del miglioramento dell’efficacia e l’efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale, ritenendo di dover sviluppare ogni sinergia nell’espletamento delle attività di rispettiva competenza;

- che il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, ferme restando le competenze degli Enti ordinariamente preposti al controllo in materia, possono, tramite l’attuazione del presente accordo, potenziare, autonomamente, la propria attività implementando il proprio importante contributo alla salvaguardia del territorio regionale attraverso una più efficace azione, sia sul piano preventivo che repressivo, anche attraverso l’applicazione di adeguate tecnologie, assicurando conseguentemente un significativo risultato anche in termini di deterrenza;

- che la collaborazione tra la Regione ed il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente consente il miglioramento della gestione e del controllo delle attività connesse alla tutela ambientale, anche attraverso una politica concordata degli interventi preventivi sul territorio regionale ed una analisi permanente delle criticità ambientali, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti;

- che la numerosa produzione normativa in tema di tutela dell’ambiente ed il suo tenore precipuamente tecnico richiedono un comune sforzo di approfondimento anche al fine di raggiungere la più ampia uniformità interpretativa ed applicativa sul territorio regionale tenuto altresì conto delle analoghe realtà operanti a livello nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

Il presente Protocollo d’intesa regola la collaborazione tra le parti ai fini di migliorare l’efficacia e l’efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, fermo restando il mutuo riconoscimento dei ruoli, funzioni ed obblighi dei sottoscrittori, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive reciproche competenze.

2. IMPEGNI

Nello spirito di collaborazione tra le parti ed al fine di attivare strumenti di politica ambientale che favoriscano un efficace ed efficiente coordinamento dei propri compiti, le parti, nell’ambito delle loro rispettive competenze, si impegnano:

La Regione a:

– concorrere, attraverso l’erogazione di un proprio contributo finanziario alle spese finalizzate all’incremento e miglioramento delle attività che il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, attraverso i Nuclei Operativi Ecologici di Treviso e Venezia è tenuto a svolgere



8ff20e37



in forza del presente Protocollo. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per le spese relative a personale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, spese comprensive di indennità a vario titolo, per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione. [Nel merito i relativi titoli di spesa saranno predisposti dal Comando Tutela Ambiente secondo i parametri definiti nel contratto delle FF.PP in vigore alla data del servizio effettuato.];

- consentire l'accesso e la frequenza a seminari relativi all'interpretazione delle normative in campo ambientale, dei relativi corsi di aggiornamento e di eventuali pubblicazioni di settore in favore del personale addetto al Comando stesso;
- permettere la consultazione delle proprie banche dati nel settore ambientale anche in materia di rifiuti [nel rispetto delle norme in vigore e con le procedure previste];
- continuare a fornire supporto logistico, lasciando a disposizione del NOE di Venezia gli uffici siti in Venezia-Marghera(VE) mediante la stipula di autonomo contratto tra le parti.

sempre la Regione, in stretto raccordo con A.R.P.A.V., a:

- svolgere le proprie attività di supporto tecnico-scientifico, di consulenza, nonché di vigilanza, controllo e monitoraggio, favorendo lo scambio reciproco di informazioni e dati utili all'espletamento delle funzioni conferite al Comando, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze nello specifico settore, anche consentendo l'accesso a personale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, a corsi/seminari autonomamente organizzati;
- partecipare attivamente alle iniziative di formazione, informazione, aggiornamento ed approfondimento che verranno realizzate in forza del presente documento, affiancando, se del caso, i nuclei del Comando stesso di Treviso e Venezia nell'attività di verifica sul territorio;

il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, a :

- collaborare con la Regione e con ARPAV nell'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo in materia ambientale, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, anche in funzione della definizione di procedure comuni e condivise in tema di accertamento delle violazioni;
- supportare la Regione al fine di migliorare la gestione ed il controllo delle attività connesse alla tutela ambientale, anche in funzione della prevenzione di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nazionale ed internazionale;
- acquisire i supporti necessari per ottimizzare il sistema di controllo al fine di contrastare i crimini ambientali nell'ambito del territorio regionale;
- rendere disponibili ad ARPAV e Regione i dati non sensibili derivanti dall'attività di cui al presente Protocollo;
- realizzare momenti di approfondimento finalizzati al raggiungimento di una conoscenza giuridica condivisa e della più ampia uniformità interpretativa della normativa vigente in tema di tutela ambientale, mediante lo svolgimento presso la sede della Regione di incontri semestrali.

3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

A sostegno delle iniziative di cui all'articolo 2., la Regione si impegna a garantire annualmente, subordinatamente alla disponibilità di risorse nel corrispondente capitolo di Bilancio regionale, l'importo di € 40.000,00, coerentemente con la programmazione delle attività all'uopo predisposta. Detta somma verrà erogata a titolo di anticipazione, mentre si prevede, a conclusione della corrente annualità, la presentazione da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, di una relazione descrittiva delle attività di vigilanza e controllo effettuate.

La predetta somma di € 40.000,00 sarà erogata a favore del Comando CC Tutela Ambiente Roma, C.F.: 97103490583 (IBAN IT64H0100003245224016246605 – Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale di Venezia), da corrispondere in conto entrate dello Stato sul **capitolo 2466/5** "Somme da riassegnare all'Arma dei Carabinieri in base all'art. 13, comma 3 lettera b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 177", dandone



8ff20e37



comunicazione all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (PEC: crm38896@pec.carabinieri.it).

La suddetta relazione descrittiva delle attività svolte sarà redatta annualmente da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, salvaguardando tutti gli aspetti di riservatezza connessi alla specifica missione istituzionale

Si dà atto che la gestione dei fondi messi a disposizione nel capitolo sopra indicato avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 511, co. 10 del D.P.R.90/2010.

4. REFERENTI

Per la Regione, il referente è da individuarsi nel Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ovvero nel Dirigente da esso stesso delegato.

Per il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, il referente è da individuarsi nel comandante *pro tempore* del Gruppo di T.A. di Milano,

Per ARPAV, il referente è da individuarsi nel

5. DURATA

La collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti contraenti.

6. REGIME DI SEGRETEZZA

Le parti sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che fossero loro comunicati in virtù del presente Protocollo.

Le parti, fatta salva l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. relativa all'accesso dei documenti amministrativi, non potranno in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 329 del C.P.P.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Venezia ,

Per la Regione
Il Presidente dott. Luca Zaia

.....

Per ARPAV
Il Direttore Generale

.....

Per il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente
Il Comandante *pro tempore* del Gruppo T.A. di Milano,

.....



8ff20e37

